

UIL Pubblica Amministrazione

MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITA' - E. RICERCA - AZIENDE AUTONOME - COMPARTO SICUREZZA
- AGENZIE FISCALI - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

tel. 06/71588888 fax 06/71582046 - e-mail: uilpa@uilpa.it -

sito internet: www.uilpa.it

INFORMAZIONI SINDACALI

A tutte le strutture della UIL-Pubblica Amministrazione

Ai componenti : il Comitato Centrale

il Collegio dei Revisori dei Conti.

il Collegio dei Probiviri

**Circolare n. 88
Del 7 dicembre 2004**

MANIFESTAZIONE NAZIONALE VENERDI' 10 DICEMBRE A ROMA

Il Pubblico Impiego protesta contro i tagli ai fondi per il rinnovo dei contratti

Come comunicato con le nostre precedenti circolari, venerdì 10 dicembre alle 9.00 a piazza SS. Apostoli di Roma si terrà il raduno dei partecipanti alla manifestazione di protesta indetta dalle segreterie unitarie dei settori del pubblico impiego di CGIL-CISL-UIL.

Da ogni regione affluiranno i rappresentanti degli eletti nelle RSU in tutta Italia, in base agli obiettivi minimi di partecipazione fissati nel prospetto che vi abbiamo inviato nei giorni scorsi. Vi rammentiamo che i delegati RSU potranno fruire dei permessi loro spettanti per l'anno 2004 e non ancora utilizzati. Per ogni aspetto organizzativo occorre comunque fare riferimento alle segreterie territoriali di appartenenza.

Dopo i brevi interventi dei segretari generali un corteo percorrerà via del Corso fino a Palazzo Chigi dove sarà organizzato un presidio dei partecipanti.

Tutte le strutture sono invitate alla più ampia mobilitazione e ad informare i lavoratori sui motivi e sugli obiettivi della protesta, anche organizzando in concomitanza assemblee unitarie sui posti di lavoro.

Vi ricordiamo che nella giornata del 10 dicembre ***non sarà più effettuato lo sciopero di tre ore*** a livello nazionale del pubblico impiego, previsto originariamente nel pacchetto di agitazioni, in quanto lo stesso è stato assorbito da quello generale del 30 novembre. Di tale sospensione è stata data regolare informazione, nei termini di legge, alla Commissione di Garanzia ed alla Presidenza del Consiglio con lettera unitaria del 2 dicembre 2004.

ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DIRIGENZIALI

Interpretazione autentica con decreto legge

Il D.L. n. 280 del 29/11/2004, pubblicato sulla G.U. 280 del 29 novembre u.s. (rettificato su G.U. del 1° dicembre 2004), intitolato "Interventi urgenti per affrontare la crisi di settori economici e per assicurare la funzionalità di taluni settori della P.A.", all'art. 4 fornisce l'interpretazione

autentica dell'art. 19, comma 6 del D.lgs. 165/2001 relativo al conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, di cui riportiamo, di seguito, il testo:

“6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

In base all'interpretazione autentica gli incarichi di funzione dirigenziale *“possono essere conferiti anche a dirigenti e a funzionari dell'area funzionale C laureati appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, comprese quelle che conferiscono gli incarichi. Se l'incarico riguarda pubblici dipendenti con contratto a tempo determinato, il contratto è sospeso per la durata dell'incarico e riprende vigore alla conclusione dell'incarico stesso purché sussistano esigenze per la sua prosecuzione.”*

Si tratta come si vede di una specificazione che mette in chiaro la volontà del legislatore di individuare con precisione i dipendenti pubblici possibili destinatari degli incarichi dirigenziali che sono esattamente tutti i dirigenti e tutti i dipendenti appartenenti all'area “C” che siano laureati, ivi incluso il personale assunto a tempo determinato.

LEGGE FINANZIARIA 2005

ANCORA ALL'ESAME DEL SENATO IL DDL SULLA FINANZIARIA

Dopo la presentazione del maxi emendamento governativo che ha introdotto le norme sulla modifica delle aliquote Irpef e, di conseguenza, ha drasticamente ridotto gli stanziamenti per le spese delle pubbliche amministrazioni, senza peraltro prevedere una adeguata copertura economica per i rinnovi contrattuali, va delineandosi la strategia del Governo tendente a scaricare sulla pubblica amministrazione e, di conseguenza, sui dipendenti pubblici, gran parte dei costi della manovra.

Di seguito riportiamo alcuni dei punti principali del DDL che, una volta approvato dal Senato dovrà tornare all'esame della Camera:

- Art. 2: la spesa complessiva delle Amministrazioni pubbliche per il 2005 non può superare il limite di incremento del 2% rispetto all'anno prima;

- Art. 16, c.5: si prevede la possibilità di incrementare le risorse contrattuali (che giudichiamo assolutamente insufficienti) con “corrispondenti misure di contenimento dei fattori incrementali di spesa di personale delle pubbliche amministrazioni”. Riguardo a questo aspetto non viene fornito alcun ulteriore chiarimento né si comprende bene la portata della norma;

- Art. 16bis (maxiemendamento), c.1: viene ridotto del 5% il numero dei posti in organico nelle amministrazioni dello Stato, con alcune eccezioni, con conseguente riorganizzazione degli uffici e ricollocazione del personale, riducendo il numero dei dipendenti adibiti a compiti logistico-strumentali e di supporto. Anche in questo caso la norma appare vaga e generica, soprattutto per quanto riguarda le ricadute sul personale in servizio;
 - Art. 16bis, c. 3: divieto assoluto di assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 2005, 2006 e 2007. Ciò comporterà una seria e drastica riduzione delle capacità operative delle pubbliche amministrazioni;
 - Art. 16bis, c. 6: per il triennio 2005-2007, divieto di trattenimento in servizio fino a 70 anni ex legge 186/2004. Una legge approvata non più di tre mesi fa già viene sospesa lasciando il personale interessato nella più completa incertezza e con seri dubbi sulle capacità gestionali e di programmazione da parte del Governo;
 - Art. 16bis, c. 11: tutte le procedure concorsuali per le amministrazioni statali con organico superiore a 200 unità saranno subordinate all'emanazione di uno specifico D.P.C.M.;
 - Art. 19, c. 2: all'art. 61 del d.lgs. 165/2001 viene aggiunto il comma 1bis, con cui si stabilisce che le pubbliche amministrazioni comunicano alla Funzione Pubblica l'esistenza di controversie relative a rapporti di lavoro da cui potrebbero derivare effetti negativi per la finanza pubblica, per consentire eventualmente alla stessa F.P. di intervenire nel processo;
- Art. 19, c. 3: viene aggiunto l'art. 63bis al D.Lgs. 165/2001, attribuendo all'ARAN la facoltà di intervenire nei giudizi innanzi al giudice ordinario riguardanti controversie relative ai rapporti di lavoro, al fine fornire al giudice del lavoro la corretta interpretazione delle norme contrattuali oggetto di controversia.

Si tratta di una prima sommaria lettura degli aspetti per noi più preoccupanti. Con le prossime circolari forniremo ulteriori e più dettagliati approfondimenti.

Fraterni saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Salvatore Bosco